

Davide Campari-Milano S.p.A.

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea straordinaria in occasione di modificazioni statutarie**

La presente relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. (la “Società” e, unitamente alle sue controllate, il “Gruppo”), ai sensi dell’articolo 72 della delibera Consob n. 11971 del 4 maggio 1999, per illustrare le modificazioni dello statuto sociale (lo “Statuto”) che vengono proposte all’Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata, in prima convocazione, per il 29 aprile 2004, e in seconda convocazione per il 30 aprile 2004, con al primo punto dell'ordine del giorno: “Proposta di adeguamento dello Statuto anche ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6” .

Con riguardo a tale punto, le motivazioni delle variazioni proposte sono qui di seguito riportate.

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha introdotto una riforma organica delle società di capitali, con l’obiettivo di adeguare e uniformare il nostro ordinamento in materia societaria alle normative straniere più avanzate con riferimento soprattutto ai sistemi societari europei.

In tal senso, è stata accresciuta la capacità dispositiva degli statuti, riconoscendo una maggiore e più incisiva autonomia negoziale alle società volta a consentire un maggiore grado di flessibilità nella struttura e nel governo delle stesse, anche per favorirne la competitività con le strutture societarie di altri ordinamenti.

Pertanto, si propone di riformare lo Statuto non solo allo scopo di renderlo conforme alle norme inderogabili previste dalla nuova normativa, ma soprattutto al fine di beneficiare di quelle disposizioni che

consentono di organizzare i poteri degli organi sociali in maniera più flessibile e moderna.

Nell'ambito di tale riforma si coglie l'occasione anche per proporre la modifica di alcune disposizioni per soddisfare esigenze di natura prevalentemente operativa.

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le seguenti modifiche allo Statuto:

Articolo 1

Si propone di introdurre la facoltà di abbreviare la denominazione sociale "Davide Campari-Milano S.p.A." alternativamente in "D.C.M. S.p.A.", "DCM S.p.A." o "Campari S.p.A.". Tali sigle potranno essere utilizzate nei casi in cui motivi commerciali e di semplificazione dell'etichettatura dei prodotti lo consiglino.

Articolo 2

Per ragioni di praticità, si propone di eliminare l'indirizzo della sede legale della Società così come consentito dall'articolo 2328, n. 2, cod. civ.

Ai fini di una migliore collocazione sistematica, si propone che la previsione di cui al secondo comma dell'attuale Statuto venga trasferita all'articolo 17 nell'ambito dei poteri che vengono attribuiti espressamente all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2365 cod. civ.

Articolo 3

Si propone di sostituire con il termine "indiretto" la specificazione che la Società persegue l'oggetto sociale tramite società e/o enti di partecipazione e/o tramite terzi.

Si propone di eliminare al punto f) il termine "mutui" essendovi già nello stesso punto il riferimento ai finanziamenti.

Si propone di aggiungere un nuovo punto all'oggetto sociale dello Statuto che consenta di esercitare anche la attività di costruzione, compravendita, gestione, conduzione e amministrazione di beni immobili, rustici e urbani, considerato che attività di carattere immobiliare possono rientrare nell'operatività della Società.

Tale modifica non consente il diritto di recesso ai soci che non concorrono alla deliberazione in quanto, ai sensi dell'articolo 2437 cod. civ., l'integrazione non determina alcun cambiamento significativo dell'oggetto sociale.

Articolo 4

Si propone di eliminare la durata della società come consentito ora dall'articolo 2328, n. 13, cod. civ., specificando che essa avrà durata indeterminata.

Articolo 7

Si propone di non specificare che le azioni diverse da quelle ordinarie potranno essere convertite in azioni ordinarie automaticamente con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, in quanto l'automaticità è una conseguenza di legge.

Articolo 9

Si propone di apportare una precisazione terminologica sostituendo il termine "titoli" con "strumenti finanziari".

Articolo 11

Si propone di precisare che l'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge richiamando in tal modo i presupposti legali per la convocazione delle stesse.

Si propone di modificare la modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci, stabilendo che l'avviso di convocazione venga pubblicato, anziché

sulla Gazzetta Ufficiale, sul quotidiano "*Il Sole - 24Ore*" o, in mancanza, sul quotidiano "*Il Corriere della Sera*" entro i termini di legge.

Tale modificazione, consentita dall'articolo 2366 cod. civ., permetterebbe di pubblicizzare la convocazione su organi di stampa maggiormente diffusi e più agevolmente reperibili rispetto alla Gazzetta Ufficiale.

Si propone di stabilire che i soci che intendono partecipare all'Assemblea debbano preventivamente depositare, presso la sede sociale o presso gli intermediari autorizzati indicati nell'avviso di convocazione, i propri titoli azionari ovvero, in caso di loro dematerializzazione, l'idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato, previamente comunicata alla Società con preavviso di due giorni in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2370 cod. civ.

Articolo 12

Si propone di indicare i poteri del Presidente dell'Assemblea mediante il semplice rinvio alle norme di legge e di precisare che in caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione le sedute sono presiedute dal vice Presidente più anziano d'età.

Articolo 13

Considerato che il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha modificato il diritto di recesso dei soci ampliando le ipotesi in cui questi possono esercitarlo, si propone di recepire tale modifica introducendo nello Statuto un nuovo articolo nel quale si esplicita che i soci potranno recedere nei casi previsti dalla legge.

Si propone di chiarire inoltre che non è consentito recedere in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, ovvero nel caso in cui le azioni non dovessero essere più quotate in un mercato regolamentato.

Si propone altresì di specificare, a chiarimento della fattispecie, che in caso di valido esercizio del diritto di recesso da parte di un socio, qualora gli Amministratori debbano procedere, ai sensi di legge, al collocamento delle azioni presso terzi, il collocamento dovrà avere luogo entro un termine non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'offerta in opzione delle azioni del socio recedente ai soci non recedenti.

Articolo 14 (precedente articolo 13)

Si propone di ridurre il numero minimo e massimo di Amministratori a, rispettivamente, tre e quindici membri per facilitare l'operatività dell'organo amministrativo.

Articolo 15 (precedente articolo 14)

Si propone di apportare una precisazione terminologica al primo comma, sostituendo il termine "anni" con il termine "esercizi".

Articolo 16 (precedente articolo 15)

Si propone di precisare che il Segretario può anche non essere un membro del Consiglio di Amministrazione in luogo della disposizione secondo cui questi può essere scelto all'infuori del Consiglio stesso.

Articolo 17 (precedente articolo 16)

Si propone di eliminare il secondo e terzo comma dell'articolo 17, non più attuali in considerazione dell'entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, e di sostituirli con l'elenco dei poteri che possono essere attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2365 cod. civ.

Pertanto, sono attribuiti agli Amministratori tutti i poteri che, per legge, possono essere conferiti al Consiglio di Amministrazione mediante clausola statutaria, ivi inclusi il potere di deliberare fusioni per incorporazione di società interamente possedute o di società possedute in

misura non inferiore al novanta per cento, il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza e dipendenze sia in Italia sia all'estero, il potere di indicare quale o quali tra gli Amministratori abbia o abbiano la rappresentanza della Società, il potere di deliberare la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il potere di deliberare eventuali adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale purché all'interno del territorio nazionale e il potere di emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità di legge applicabili.

Tali attribuzioni consentono al Consiglio di Amministrazione di intraprendere determinate operazioni e di apportare modifiche allo Statuto senza i tempi e le complesse procedure di una Assemblea straordinaria, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione della Società.

Articolo 18 (precedente articolo 17)

Si propone di specificare che il Consiglio di Amministrazione potrà delegare quei poteri che riterrà opportuni per la gestione della Società e la rappresentanza di essa con potere di firma a uno o più dei propri membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 19 (precedente articolo 18)

Si propone di indicare i doveri degli organi delegati richiamandosi alle previsioni di legge, ferma restando, tuttavia, la periodicità almeno trimestrale delle relazioni.

Articolo 22 (precedente articolo 21)

Si propone di chiarire i criteri di composizione del "Comitato Remunerazione e Nomine" adottando una formulazione corrispondente

alle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate a cui la Società ha aderito.

Si propone, al secondo comma, di eliminare il potere di formulare proposte per una migliore allocazione delle risorse umane all'interno del Gruppo, in quanto si ritiene che la formulazione di proposte in tal senso sia uno specifico compito degli Amministratori Delegati.

Articolo 23 (precedente articolo 22)

Si propone di sintetizzare i poteri di rappresentanza attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando che questi ha la rappresentanza generale della Società con potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio nonché di specificare meglio a quali soggetti può essere altresì attribuita la rappresentanza.

Articolo 24 (precedente articolo 23)

Si propone di precisare che in caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione le sedute sono presiedute dal vice Presidente più anziano d'età.

Articolo 26 (precedente articolo 25)

Si propone di precisare che il compenso annuo dovuto agli Amministratori sia, di volta in volta, determinato dall'Assemblea ordinaria, salvo che per quanto riguarda gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, per i quali il compenso è stabilito, su eventuale proposta da parte del Comitato Remunerazione e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Articolo 27 (precedente articolo 26)

Si propone di apportare una precisazione terminologica al comma relativo alla durata in carica dei Sindaci, sostituendo l'indicazione "un triennio" con "tre esercizi".

Al fine di facilitare le riunioni e dunque l'attività di controllo, si propone che anche il Collegio Sindacale possa riunirsi con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 24 dello Statuto, così come consente l'articolo 2404 cod. civ.

Articolo 29 (precedente articolo 28)

Si propone di modificare il termine entro cui convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio per renderlo conforme all'articolo 2364 cod. civ., specificando pertanto che la convocazione deve avvenire entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero centottanta giorni quando vi siano le condizioni previste dalla legge.

Articolo 33 (precedente articolo 32)

Si propone di precisare che compete alla Assemblea straordinaria determinare le modalità di liquidazione della Società così come prevede l'articolo 2365 cod. civ.

Articolo 34 (precedente articolo 33)

Si propone di indicare che la Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Milano non specificando se ordinaria o amministrativa.

Infine, ai sensi dell'articolo 72 della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, viene di seguito riportata l'esposizione a confronto degli articoli di cui si propone la modifica. Gli articoli non espressamente riportati s'intendono invariati rispetto al loro attuale contenuto, salvo le modifiche relative alla loro numerazione.

Testo attuale dello Statuto	Nuovo testo proposto
Articolo 1	Articolo 1
E' costituita una società per azioni denominata: «Davide Campari-Milano S.p.A.».	E' costituita una società per azioni denominata "Davide Campari-Milano S.p.A." o, in forma abbreviata, "D.C.M. S.p.A" , "DCM S.p.A." o "Campari S.p.A."
Articolo 2	Articolo 2
La Società ha sede in Milano, Via Filippo Turati 27. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate e soppresse filiali, uffici di rappresentanza e dipendenze sia in Italia sia all'estero.	La Società ha sede in Milano .
Articolo 3	Articolo 3
La Società ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o tramite società o enti di partecipazione e/o tramite terzi - delle seguenti attività: a) produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoliche, nonché la produzione di merci e materie inerenti o connesse a tale industria; b) acquisto, vendita, distribuzione e promozione degli alimenti, bevande, merci e materie di cui al precedente punto a); c) assunzione di partecipazioni in altre società o enti italiani o stranieri operanti (direttamente o indirettamente) nel settore delle bevande, nel settore alimentare e in altri settori connessi; d) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, inclusa la prestazione di garanzie (personali e/o reali) e la prestazione di servizi nei settori amministrazione, controllo di gestione, servizi informatici ed elaborazione dati, servizi generali, legali, finanziari e immobiliari, risorse umane,	La Società ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o indiretto - delle seguenti attività: a) produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoliche, nonché la produzione di merci e materie inerenti o connesse a tale industria; b) acquisto, vendita, distribuzione e promozione degli alimenti, bevande, merci e materie di cui al precedente punto a); c) assunzione di partecipazioni in altre società o enti italiani o stranieri operanti (direttamente o indirettamente) nel settore delle bevande, nel settore alimentare e in altri settori connessi; d) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, inclusa la prestazione di garanzie (personali e/o reali) e la prestazione di servizi nei settori amministrazione, controllo di gestione, servizi informatici ed elaborazione dati, servizi generali, legali, finanziari e immobiliari, risorse umane, logistica, acquisti, <i>marketing</i> e

<p>logistica, acquisti, <i>marketing</i> e commerciale; e) somministrazione di alimenti e bevande; f) assunzione e concessione di mutui e finanziamenti in qualsiasi forma per il compimento delle attività indicate alle lettere precedenti. Purché in via non prevalente rispetto alle attività indicate nel primo comma, la Società potrà anche compiere, nell'interesse proprio e delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale anche in settori diversi da quelli degli alimenti e delle bevande, con esclusione, tuttavia, dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate per legge ad intermediari bancari e/o finanziari.</p>	<p>commerciale; e) somministrazione di alimenti e bevande; f) assunzione e concessione di finanziamenti in qualsiasi forma per il compimento delle attività indicate alle lettere precedenti; g) costruzione, compravendita, gestione, conduzione e amministrazione di beni immobili, rustici e urbani. Purché in via non prevalente rispetto alle attività indicate nel primo comma, la Società potrà anche compiere, nell'interesse proprio e delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale anche in settori diversi da quelli degli alimenti e delle bevande, con esclusione, tuttavia, dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate per legge a intermediari bancari e/o finanziari.</p>
Articolo 4	Articolo 4
<p>La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata nei modi di legge.</p>	<p>La durata della Società è a tempo indeterminato.</p>
Articolo 7	Articolo 7
<p>Ove siano emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie, quali ad esempio azioni privilegiate e/o azioni di risparmio, tali ultime azioni potranno comunque essere automaticamente convertite in azioni ordinarie con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previa approvazione dell'Assemblea speciale della categoria interessata.</p>	<p>Ove siano emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie, quali ad esempio azioni con diritto di voto limitato o condizionato ovvero prive di diritto di voto, tali ultime azioni potranno comunque essere convertite in azioni ordinarie con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previa approvazione dell'Assemblea speciale della categoria interessata.</p>
Articolo 9	Articolo 9

<p>Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, sia mediante conversione di altri titoli) non richiedono ulteriori approvazioni da parte di assemblee speciali dei titolari di azioni di una categoria.</p>	<p>Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, sia mediante conversione di altri strumenti finanziari) non richiedono ulteriori approvazioni da parte di assemblee speciali dei titolari di azioni di una categoria.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11</p>
<p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.</p>	<p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove la Società ha sede, o altrove, purché in Italia, mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "Il Sole - 24Ore" o, in mancanza, sul quotidiano "Il Corriere della Sera" entro i termini di legge. I soci che intendono partecipare all'Assemblea devono, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositare presso la sede sociale o presso gli intermediari autorizzati indicati nell'avviso di convocazione i propri titoli azionari ovvero, in caso di loro dematerializzazione, devono presentare idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato, previamente comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile con preavviso di due giorni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p>
<p>L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente. L'Assemblea provvede inoltre a nominare un Segretario anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea e disciplinare il regolare svolgimento dell'Assemblea secondo i principi stabiliti</p>	<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza dal vice Presidente più anziano d'età, o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dei presenti. L'Assemblea provvede inoltre a nominare a maggioranza dei presenti un Segretario anche non socio. Il Presidente dell'Assemblea adempie ai compiti ed esercita i poteri previsti dalla legge.</p>

<p>con apposito regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare mediante processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>	
<p>Articolo aggiunto</p>	<p>Articolo 13</p>
	<p>I soci potranno recedere dalla Società solo nei casi inderogabili previsti dalla legge. È, pertanto, escluso il diritto di recesso in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari ovvero nel caso in cui le azioni non dovessero più essere quotate in un mercato regolamentato. In caso di valido esercizio del diritto di recesso da parte di un socio, qualora gli Amministratori debbano procedere, ai sensi di legge, al collocamento delle azioni presso terzi, il collocamento dovrà avere luogo entro un termine non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'offerta in opzione delle azioni del socio recedente ai soci non recedenti.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p>Articolo 14</p>
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici a diciannove membri, da nominarsi dall'Assemblea ordinaria, che provvederà altresì a determinarne il numero.</p>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, da nominarsi dall'Assemblea ordinaria, che provvederà altresì a determinarne il numero.</p>
<p>Articolo 14</p>	<p>Articolo 15</p>
<p>I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre anni a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati</p>	<p>I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati</p>

dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.	dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15	Articolo 16
<p>Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti, salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea. Può pure nominare un Segretario, scelto anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione approva anche un regolamento per il suo funzionamento interno contenente anche disposizioni per il trattamento delle informazioni riservate.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti, salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea. Può pure nominare un Segretario (che può anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione approva anche un regolamento per il suo funzionamento interno contenente anche disposizioni per il trattamento delle informazioni riservate.</p>
Articolo 16	Articolo 17
<p>Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, sino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, per un importo corrispondente nel massimo all'ammontare del capitale e delle riserve della Società come risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'emissione delle obbligazioni stesse o al maggior limite di legge e/o regolamento applicabile. Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, l'emissione di obbligazioni potrà essere liberamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge allora applicabili.</p>	<p>Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione sono altresì attribuiti tutti i poteri che, per legge, possono mediante clausola statutaria essere attribuiti al Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il potere di deliberare fusioni per incorporazione di società interamente possedute o di società possedute in misura non inferiore al novanta per cento, il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza e dipendenze sia in Italia sia all'estero, il potere di indicare quale o quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della Società, il potere di deliberare la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il potere di deliberare eventuali adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale purché all'interno del territorio nazionale e il potere di</p>

	emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità di legge applicabili.
Articolo 17	Articolo 18
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare quei poteri che riterrà opportuni per la gestione della Società e la rappresentanza di essa con potere di firma a uno o più dei propri membri, con la qualifica di Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare parte delle proprie attribuzioni, con i connessi poteri di rappresentanza, a un Comitato Esecutivo, che, nel caso in cui sia istituito, delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.	Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti consentiti dalla legge , delegare quei poteri che riterrà opportuni per la gestione della Società e la rappresentanza di essa con potere di firma a uno o più dei propri membri, con la qualifica di Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare parte delle proprie attribuzioni, con i connessi poteri di rappresentanza, a un Comitato Esecutivo, che, nel caso in cui sia istituito, delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.
Articolo 18	Articolo 19
Gli Amministratori cui siano stati delegati poteri o, se del caso, il presidente del Comitato Esecutivo devono riferire con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle società del Gruppo e su quelle in posizione di potenziale conflitto di interesse.	Gli organi delegati adempiono ai compiti previsti dalla legge. La periodicità delle relazioni, previste per legge, da parte degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dovrà essere almeno trimestrale.
Articolo 21	Articolo 22
Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato per la remunerazione e le nomine («Comitato Remunerazione e Nomine»), con funzioni consultive e propositive, composto in prevalenza da membri del Consiglio di Amministrazione non legati da rapporti contrattuali e/o di partecipazione con il Gruppo di cui la Società fa parte. Il Comitato Remunerazione e Nomine ha il compito di formulare proposte per la remunerazione degli Amministratori cui siano stati attribuiti funzioni e poteri specifici e, se del caso, di coloro che ricoprono ruoli chiave nella dirigenza della	Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato per la remunerazione e le nomine («Comitato Remunerazione e Nomine»), con funzioni consultive e propositive, composto da membri del Consiglio di Amministrazione in prevalenza non esecutivi. Il Comitato Remunerazione e Nomine ha il compito di formulare proposte per la nomina e la remunerazione degli Amministratori cui siano stati attribuiti funzioni e poteri specifici e, se del caso, di coloro che ricoprono ruoli chiave nella dirigenza della Società.

<p>Società, nonché il compito di formulare proposte per una migliore allocazione delle risorse umane all'interno del Gruppo di cui la Società fa parte.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 22</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23</p>
<p>La rappresentanza della Società con potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società o enti partecipate/i (con facoltà di delega a terzi), spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.</p> <p>La rappresentanza della Società è conferita inoltre a quelle persone, anche estranee al Consiglio di Amministrazione, da questo designate, nell'ambito dei poteri loro attribuiti e con le modalità di firma da determinarsi all'atto della nomina.</p>	<p>La rappresentanza generale della Società con potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La rappresentanza della Società è inoltre conferita agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti: potrà essere conferita anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione e in tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, e deve essere convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione ovvero da almeno due Sindaci Effettivi.</p> <p>Esso può riunirsi presso la sede sociale o altrove, anche all'estero.</p> <p>La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi e assistervi, possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la riunione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di avere contezza di eventuali documenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.</p> <p>Le convocazioni si fanno per lettera</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, e deve essere convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione ovvero da almeno due Sindaci Effettivi.</p> <p>Esso può riunirsi presso la sede sociale o altrove, anche all'estero.</p> <p>La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi e assistervi, possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la riunione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di avere contezza di eventuali documenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.</p> <p>Le convocazioni si fanno per lettera</p>

<p>raccomandata inviata al domicilio dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci, spedita almeno otto giorni prima, o, in caso di urgenza, mediante telegramma o per telefax o per <i>email</i> trasmessi almeno quattro giorni prima di quello dell'adunanza.</p> <p>Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.</p>	<p>raccomandata inviata al domicilio dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci, spedita almeno otto giorni prima, o, in caso di urgenza, mediante telegramma o per telefax o per <i>e-mail</i> trasmessi almeno quattro giorni prima di quello dell'adunanza.</p> <p>Le sedute sono presiedute dal Presidente, in assenza dal vice Presidente più anziano d'età, o in mancanza da altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.</p>
Articolo 25	Articolo 26
<p>Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre agli stessi potrà essere corrisposto un compenso annuo, di volta in volta determinato dall'Assemblea ordinaria, salva l'applicazione dell'articolo 2389, 2° comma, cod. civ.</p>	<p>Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre agli stessi potrà essere corrisposto un compenso annuo, di volta in volta determinato dall'Assemblea ordinaria, salvo che per quanto riguarda gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, per i quali il compenso è stabilito, su eventuale proposta da parte del Comitato Remunerazione e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.</p>
Articolo 26	Articolo 27
<p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.</p>	<p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.</p>

<p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società quotate (con esclusione delle società controllanti di, e/o controllate da, questa Società) o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Ai fini della determinazione di tali requisiti, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società il settore alimentare e quello della distribuzione commerciale.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente. <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora non sia possibile procedere alle</p>	<p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società quotate (con esclusione delle società controllanti di, e/o controllate da, questa Società) o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Ai fini della determinazione di tali requisiti, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società il settore alimentare e quello della distribuzione commerciale.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente. <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora non sia possibile procedere alle</p>
--	--

<p>nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove disponibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.</p>	<p>nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove disponibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.</p>
<p>Articolo 28</p>	<p>Articolo 29</p>
<p>Nei tempi e con le modalità di legge sarà redatto il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.</p> <p>Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata, per l'approvazione del bilancio, entro un termine anche superiore ai quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio fatto salvo il rispetto della legge applicabile.</p> <p>Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti, gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.</p>	<p>Nei tempi e con le modalità di legge sarà redatto il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni quando vi siano le condizioni previste dalla legge.</p> <p>Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti, gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.</p>
<p>Articolo 32</p>	<p>Articolo 33</p>

<p>La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.</p>	<p>La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.</p>
<p>Articolo 33</p>	<p>Articolo 34</p>
<p>La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa di Milano.</p>	<p>La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Milano.</p>